


24 novembre 2010

Protezione dei clienti: uniti contro gli intermediari finanziari che operano nell'illegalità



Indice

1	Punti chiave	3
2	L'attività della FINMA.....	4
3	Due casi pratici.....	5
4	Commercio d'oro	6
5	Azioni emesse da imprese start-up	7
6	Società d'investimento e club d'investimento	8
7	Negoziatori di divise	9
8	Assicurazioni per la cauzione d'affitto	10
9	L'impegno della FINMA nei confronti degli investitori	10
10	Raccomandazioni agli investitori.....	11

1 Punti chiave

Questo breve rapporto intitolato «Protezione dei clienti: uniti contro gli intermediari finanziari che operano nell'illegalità» è stato elaborato dalla FINMA con un triplice obiettivo: illustrare il suo operato nell'ambito della lotta contro gli intermediari finanziari che operano in modo illegale e fraudolento, sensibilizzare sui settori critici e sulle pratiche illegali degli intermediari finanziari ed esortare gli investitori a ponderare ogni decisione di acquisto con la massima scrupolosità e ad agire solo dopo aver analizzato attentamente offerenti e prodotti.

- Il compito della FINMA è tutelare i creditori, gli investitori e gli assicurati nonché salvaguardare la funzionalità dei mercati finanziari. A questo scopo, essa sorveglia gli istituti e i servizi soggetti all'obbligo di autorizzazione per garantire l'adempimento continuo dei requisiti per l'autorizzazione.
- La FINMA sorveglia anche gli istituti che non sono in possesso di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, per verificare che essi operino in conformità alle leggi sui mercati finanziari. Il presente rapporto è incentrato sulla lotta agli intermediari finanziari che operano nell'illegalità.
- Dal 2009 a oggi, la FINMA ha avviato 103 procedimenti contro intermediari finanziari non autorizzati, ordinando la liquidazione o il fallimento di 66 società aventi svolto attività illegali.
- Negli ultimi semestri, la FINMA ha individuato i cinque settori in cui vengono effettuati i maggiori investimenti gestiti da intermediari finanziari che operano nell'illegalità: commercio d'oro, azioni emesse da imprese start-up, società d'investimento e club d'investimento, negoziatori di divise e cauzioni d'affitto.
- Ciò che accomuna i prodotti di offerenti che operano nell'illegalità è spesso la promessa di rendimenti e prestazioni talvolta nettamente superiori rispetto ai valori di riferimento di offerenti convenzionali. Questa caratteristica ha un forte peso, soprattutto in un contesto in cui i redditi prospettati con gli investimenti tradizionali (conti di risparmio, titoli di Stato, ma anche azioni e fondi) sono piuttosto bassi.
- Non potendo la FINMA sorvegliare queste società in maniera sistematica e a scadenze regolari, essa interviene di norma su segnalazione di irregolarità o attività illegali ad esempio da parte di investitori che sono stati raggirati. Spesso a quel punto il danno si è già verificato e i fondi investiti sono andati definitivamente persi. Dal 2009, i danni riconducibili alle attività illegali scoperte dalla FINMA ammontano complessivamente a circa 220 milioni di franchi.

La FINMA raccomanda agli investitori di ponderare qualsiasi decisione di investimento con la massima scrupolosità e di agire solo dopo aver analizzato attentamente offerenti e prodotti. Nell'ultimo capitolo del presente rapporto sono formulate dieci raccomandazioni tese ad aiutare gli investitori a riconoscere e a evitare gli offerenti che operano in modo illegale e fraudolento.

Vale in ogni caso la pena di procedere a tutti gli accertamenti del caso per chiarire se una società è in possesso dell'autorizzazione richiesta oppure se un servizio di un offerente ha già ricevuto critiche

negative su forum in Internet o su siti di consumatori. Si può evitare in questo modo di investire denaro presso intermediari finanziari che operano in modo illegale o fraudolento.

2 L'attività della FINMA

Il mandato della FINMA: la FINMA si prefigge di tutelare i creditori, gli investitori e gli assicurati nonché di salvaguardare la funzionalità dei mercati finanziari. In questo ambito, essa sorveglia gli istituti autorizzati, in particolare banche, borse, commercianti di beni mobiliari, investimenti collettivi di capitale e assicurazioni. Sono sottoposti alla vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro anche altri operatori finanziari che esercitano la loro attività a titolo professionale (ad es. gestori patrimoniali, società di credito o società di leasing). La FINMA è inoltre l'autorità competente per l'attuazione degli obblighi di autorizzazione definiti dal legislatore nelle leggi sui mercati finanziari.

Procedimenti della FINMA nei confronti degli istituti non autorizzati: nei confronti delle società e delle persone fisiche che esercitano attività soggette ad autorizzazione senza disporre dell'autorizzazione richiesta, la FINMA adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza delle leggi sui mercati finanziari. Eventuali indizi di violazione delle leggi in materia possono essere segnalati alla FINMA da clienti, autorità di vigilanza estere o autorità di perseguimento penale.

Se vi sono ragioni di supporre che un'impresa esercita un'attività illegale, la FINMA procede a un accertamento dei fatti allo scopo di garantire la tutela dei creditori e degli investitori. In particolare, la FINMA può affidare l'indagine a un esperto indipendente incaricato di accertare la fattispecie direttamente presso gli istituti assoggettati. Nella relativa decisione di nomina, la FINMA definisce i compiti dell'incaricato dell'inchiesta e stabilisce in quale misura egli possa agire al posto degli organi dell'impresa. Se viene accertato che una società non è in possesso dell'autorizzazione della FINMA per l'esercizio dell'attività, l'Autorità adotta tutti i provvedimenti del caso. Se non vi sono le condizioni per il rilascio a posteriori dell'autorizzazione né per una conversione dell'attività, la società è messa in liquidazione. Nel quadro della procedura di scioglimento della società, la FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. In caso di sovraindebitamento o illiquidità, la società è messa in liquidazione nell'ambito di una procedura di fallimento disposta dalla FINMA.

Lista negativa: le società che, senza un'effettiva presenza in Svizzera, esercitano attività presumibilmente soggette ad autorizzazione della FINMA (ad es. attività di istituti di emissione e SICAF), vengono iscritte nella lista negativa della FINMA (www.finma.ch/i/sanktionen/unbewilligte-institute). Per non dare adito a credere che si tratti di società svizzere, la FINMA ne fa all'occorrenza bloccare la homepage e i numeri telefonici in Svizzera.

Cifre: da quando è stata istituita, ovvero dal 1° gennaio 2009, la FINMA ha avviato 103 procedimenti contro società o persone fisiche aventi esercitato attività finanziarie non autorizzate. In 22 casi essa ne ha disposto la liquidazione, in 44 il fallimento. La somma dei potenziali danni ammonta complessivamente ad almeno circa 220 milioni di franchi. Gli investitori coinvolti sono più di 12 700.

Collaborazione con le autorità di perseguimento penale: la FINMA fornisce assistenza alle autorità di perseguimento penale e per quanto possibile coordina con esse i procedimenti. Se nell'ambito degli

accertamenti e delle inchieste che essa dispone viene a conoscenza di reati, la FINMA è tenuta a sporgere denuncia penale. Anche gli investitori che hanno sospetti di attività fraudolente devono rivolgersi senza indugio alla polizia o al pubblico ministero competente.

3 Due casi pratici

Chi investe denaro punta a un rendimento. Già da qualche tempo, molte categorie di investimenti (conti di risparmio, titoli di Stato, azioni) non rendono praticamente più nulla. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti, ma è possibile che gli interessi permangano bassi ancora a lungo. La tentazione per gli investitori di affidare il proprio denaro a offerenti che promettono rendimenti nettamente più elevati è dunque notevole. Come è noto, nessun investimento è a rischio zero e di regola più elevato è il rendimento, maggiori sono i rischi. Questo genere di prodotti e i rispettivi offerenti andrebbero analizzati tanto più accuratamente quanto più cospicui sono i rendimenti promessi. Molto spesso, dietro a rendimenti estremamente allettanti si celano offerenti poco seri. Due casi di cui si è recentemente occupata la FINMA illustrano i raggiri compiuti a danno degli investitori da parte di operatori finanziari sfrontati e senza scrupoli.

Gruppo Infina: investimenti con un sistema «boule de neige». I fratelli Milan e Milos S., i due principali responsabili del Gruppo Infina con sede a San Gallo, promettevano ai loro investitori – nel quadro di contratti di gestione patrimoniale – rendimenti annui pari anche al 40 per cento. Circa 600 persone hanno investito i loro capitali nel Gruppo Infina, finendo vittime di un sistema «boule de neige». A seguito di un'autodenuncia dei fratelli S., la procura di San Gallo ha avviato un'inchiesta per sospetti di truffa finanziaria e sistema «boule de neige». Parallelamente è intervenuta, per accettazione indebita di denaro da parte di clienti, anche la FINMA, che ha provveduto a mettere in sicurezza i valori patrimoniali ancora disponibili e ha affidato l'inchiesta a specialisti incaricati di fare chiarezza sull'attività esercitata dal Gruppo Infina. Una volta confermati i sospetti, la FINMA ha disposto la liquidazione (di fallimento) di diverse società del Gruppo Infina, tra cui la boutique di abbigliamento intestata alla moglie di Milan S., che aveva approfittato al massimo del sistema, e la fondazione di libero passaggio Fina. Quest'ultima fungeva, all'interno del Gruppo, da veicolo per accettare fondi sotto la copertura di «averi di libero passaggio», che venivano successivamente rimessi alla Infina GmbH ovvero ai fratelli S. La fondazione di libero passaggio Fina è fortemente sovraindebitata e, amara scoperta per gli assicurati, non è affiliata a nessun fondo di garanzia. L'inchiesta condotta dalla FINMA sul conto di una decina di società si è protratta per molti mesi e ha coinvolto diverse autorità. I danni per gli investitori ammonterebbero a non meno di 50 milioni di franchi.

VBenefit: assicurazioni sulla vita «rottamate». La VBenefit si è fatta rilasciare dai suoi clienti l'autorizzazione a sciogliere i loro investimenti patrimoniali (ad es. assicurazione sulla vita, assicurazione per la pensione o contratti di risparmio per l'alloggio) facendosi trasferire direttamente i

loro valori patrimoniali. La società aveva promesso loro di impegnare i fondi in «investimenti sicuri e redditizi», precisamente in «azioni o altri prodotti derivati», e aveva prospettato loro rendimenti annui fino al 25 per cento. Agli investitori veniva inoltre offerto un «premio di rottamazione dell'assicurazione sulla vita», una sorta di «premio di demolizione» costituito da un «eccezionale paniere di prodotti speciali». A seguito di alcune segnalazioni, la FINMA ha avviato un'inchiesta sul conto della VBenefit, invitando la società a rispondere a un questionario e a produrre i documenti richiesti. A questa istanza della FINMA la VBenefit non ha mai dato seguito. Per contro, poco tempo dopo, nella sua pubblicità in Internet la VBenefit designava come propria autorità di vigilanza la FINMA, e indicava come numero d'autorizzazione il numero del fascicolo corrispondente alla procedura d'inchiesta avviata dalla FINMA. Gli incaricati dell'inchiesta di lì a poco prontamente nominati dalla FINMA hanno dovuto constatare che i fondi dei clienti indebitamente accettati dalla VBenefit non erano mai stati investiti ed erano stati in gran parte spesi dai responsabili Andreas C. e Reimund B. o utilizzati per remunerare gli intermediari ingaggiati. La FINMA ha dovuto a questo punto dichiarare il fallimento della società. Ha inoltre sporto una denuncia penale presso il DFF e le autorità penali cantonali a carico dei responsabili della VBenefit.

La FINMA ha stilato un lungo elenco di società che offrivano prodotti solo in apparenza interessanti e inducevano le persone a investire promettendo loro rendimenti strabilianti. Non si finirà mai di mettere in guardia da offerte troppo allettanti per essere vere. In molti casi si tratta di semplici sistemi «boule de neige» o analoghi meccanismi di appropriazione indebita e truffa, nei quali vengono prospettati – e spesso inizialmente anche versati – rendimenti molto elevati. In tutti questi casi, però, gli investimenti alla fine non vengono più restituiti. Troppo spesso, quando il caso è portato a conoscenza delle autorità, i valori patrimoniali sono ormai dissipati e molti investitori non possono fare altro che constatare la perdita di gran parte dei capitali da loro investiti. A questo punto tocca alle autorità di perseguimento penale stabilire se sussistono almeno gli estremi per intentare una causa penale contro i responsabili della truffa.

Il capitolo 10 riporta alcune raccomandazioni utili agli investitori per proteggersi da offerenti poco seri.

4 Commercio d'oro

È pratica sempre più diffusa attrarre clienti con investimenti in oro, di cui si esalta la sicurezza e la quotazione al rialzo, o in altri metalli preziosi. Spesso agli investitori vengono promessi metalli preziosi per il capitale investito (lingotti o monete d'oro o d'argento). Alcuni commercianti di metalli preziosi precisano inoltre che i metalli preziosi vengono conservati all'estero o in Svizzera presso terzi, circostanza assai difficile da verificare per gli investitori. Altri chiedono ai clienti la corresponsione di un'elevata «commissione di apertura», con la promessa di restituirla loro sotto forma di oro o sconti una volta raggiunto un determinato profitto. In alcuni casi gli offerenti riescono addirittura a ottenere dagli investitori l'autorizzazione di rescindere polizze di assicurazione sulla vita presso società assicurative, con la promessa di investire i fondi in oro. Spesso i capitali rimangono depositati a lungo sul conto del commerciante d'oro e non vengono utilizzati per acquistare il metallo prezioso.

L'esperienza della FINMA mostra che tutte queste varianti comportano rischi elevati per gli investitori. In molti casi vengono anche violate le leggi sui mercati finanziari e la FINMA è chiamata a intervenire.

Per tutti questi modelli d'investimento si raccomanda dunque la massima cautela. Occorre sempre chiedersi se il commerciante di metalli preziosi ha una reale disponibilità dell'oro e, in caso affermativo, se in caso di fallimento del commerciante al cliente è riconosciuto il diritto di separazione dalla massa. Solo se sono soddisfatte tutte queste condizioni il commerciante di metalli preziosi non deve essere in possesso di un'autorizzazione bancaria. È soggetto ad autorizzazione invece ogni offerente di conti in oro, nei quali l'oro rappresenta unicamente un valore di riferimento e non è depositato fisicamente. Lo stesso accade di frequente anche con società che commerciano altri metalli preziosi: diversamente da quanto promesso agli investitori, esse non dispongono fisicamente, per intero o quanto meno in parte, dei metalli trattati. Il dichiarato deposito del metallo prezioso in apparenza acquistato dal cliente o la costituzione di lingotti d'oro o d'argento rimangono vane promesse. Spesso, però, gli investitori vengono a conoscenza dei fatti quando è già troppo tardi e la società non è in grado di fornire i metalli preziosi o deve addirittura essere messa in liquidazione. La prospettata restituzione della commissione di apertura versata al momento della conclusione del contratto di acquisto rimane solitamente una promessa al vento.

Dato che gli istituti e le società menzionati nel presente rapporto non sono sottoposti a vigilanza regolare e sistematica da parte dell'Autorità, diversamente da quanto accade per gli istituti autorizzati, le indagini delle autorità (FINMA o autorità di perseguimento penale) scattano spesso a danno avvenuto, quando ad esempio investitori raggirati portano alla loro attenzione società che operano in maniera poco seria o illegale. Pertanto, il consiglio per chi intende acquistare metalli preziosi è non solo di verificare in qualsiasi caso – come d'obbligo – l'affidabilità della società in questione, ma anche di analizzare con la massima scrupolosità i prodotti, le commissioni, le spese di deposito e non da ultimo i guadagni promessi, confrontandoli con quelli di istituti autorizzati, in genere banche.

I commercianti di metalli preziosi sono obbligatoriamente sottoposti a vigilanza nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro. Ciò avviene attraverso l'affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) o mediante assoggettamento diretto alla FINMA.

5 Azioni emesse da imprese start-up

Alla FINMA pervengono sempre più frequentemente segnalazioni di vendite di azioni con metodi aggressivi – spesso prive di valore – emesse da start-up svizzere. In molti casi si tratta di società che operano in apparenza in settori oggi particolarmente promettenti come quelli delle materie prime (ad es. miniere d'oro), delle energie alternative o delle tecnologie mediche. Di frequente, queste azioni sono vendute in maniera massiccia prevalentemente a investitori tedeschi. Non di rado, i titoli sono iscritti in listini fuori borsa del mercato borsistico tedesco, cosa che alcuni investitori interpretano erroneamente come un presunto indice di serietà della società. In realtà, queste imprese non diverranno mai operative nel loro settore d'attività. Il denaro incassato viene prelevato dalla società e questa viene messa in liquidazione. Poiché i mandanti agiscono di regola nell'ombra e non sono quindi perseguibili in giudizio dal profilo del diritto prudenziale né del diritto penale, possono

ricominciare ogni volta da capo aprendo nuove società. Le numerose segnalazioni e richieste giunte da investitori raggirati e l'interesse mostrato dai media per questo tema indicano che il fenomeno è largamente diffuso.

Di fronte a questi casi la FINMA ha spesso le mani legate: né la vendita di azioni proprie né la mera contrattazione di acquisti di azioni sono soggette ad autorizzazioni e quindi vietate. La FINMA può intervenire in due casi: in caso di vendita di azioni nel quadro di un aumento di capitale ad opera di terzi, il che costituisce un'attività di emissione soggetta all'obbligo di autorizzazione, e se lo scopo dichiarato della società sono gli investimenti finanziari, il che la rende a tutti gli effetti una società d'investimento soggetta ad autorizzazione.

Per le regioni sopraesposte si raccomanda a chi intende acquistare azioni di start-up sconosciute di informarsi accuratamente sulla società in questione. Un primo riscontro si ha consultando il registro di commercio. Frequenti modifiche dei dati della società possono costituire un campanello d'allarme (cfr. cap. 10). In secondo luogo, è bene verificare i dati d'esercizio dell'impresa e chiarire se il prezzo dei titoli rispecchia un valore reale. In molti dei casi in questione esaminati dalla FINMA, le società interessate affermavano di esercitare attività commerciali all'estero (ad es. sfruttamenti minerari, miniere d'oro o piantagioni di alberi in Sudamerica). Diventa così estremamente difficile per gli investitori accertare se le azioni hanno un controvalore reale o se dietro i titoli della società vi siano attività commerciali concrete.

Breve osservazione riguardante il cosiddetto mercato fuori borsa: la quotazione fuori borsa di un'azione nel sistema borsistico tedesco non significa che l'azione sia sottoposta alla sorveglianza della borsa. I requisiti dei titoli negoziati sul mercato libero sono nettamente inferiori rispetto al mercato regolamentato. I prezzi di borsa di queste azioni possono variare in maniera estremamente rapida e marcata, soprattutto se il valore nominale delle azioni è dell'ordine dei centesimi. In molti casi queste azioni non possono più essere rivendute.

Sono in aumento anche le segnalazioni alla FINMA da parte di autorità di sorveglianza estere riguardanti società che affermano di avere una sede in Svizzera e di operare da intermediari per la vendita a investitori tedeschi o inglesi di azioni di dubbio valore emesse da (nuove) imprese estere (spesso statunitensi). Nella maggior parte dei casi non vi è riscontro di una loro reale presenza in Svizzera (i recapiti forniti sono un collegamento telefonico «in affitto» e un indirizzo fittizio).

6 Società d'investimento e club d'investimento

Un'altra situazione tipica in cui si rende necessario l'intervento della FINMA è quella di società d'investimento che operano nell'illegalità. Dal 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore della nuova legge sugli investimenti collettivi, sono soggetti ad autorizzazione non più solo i fondi d'investimento svizzeri, ma di principio anche gli investimenti collettivi di capitale in forma di società. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione sono in questo ambito estremamente limitate e sono ammesse solo a condizioni rigorose. Sul sito della FINMA è riportato un elenco degli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri autorizzati.

Sono considerati investimenti collettivi di capitale i patrimoni versati da più (almeno due) investitori allo scopo di attivare un investimento comune e gestiti per loro conto («gestione di patrimoni di terzi»). Gli investitori sono trattati alla stessa stregua, in funzione delle quote che detengono. Come accennato sopra, deroghe all'obbligo di autorizzazione sono ammesse solo a condizioni molto rigide, ad esempio per i club d'investimento, a condizione che i soci non siano più di 20, che le decisioni d'investimento siano attuate dall'insieme o da una parte dei soci e che tutti i soci vengano informati a intervalli regolari (almeno due volte all'anno) sull'andamento degli investimenti.

Gli investimenti collettivi di capitale in forma di società anonime (le cosiddette società d'investimento a capitale fisso, in forma abbreviata SICAF) adducono il pretesto di esercitare attività operative e di non essere dunque soggette all'obbligo di autorizzazione. In questi casi, la FINMA verifica se l'esistenza di un'attività operativa è plausibile e se coincide con l'immagine che la società dà di sé agli investitori. Se lo scopo principale della società è conseguire redditi o utili di capitali e se la società pubblicizza un prodotto di investimento, si è sostanzialmente in presenza di una SICAF soggetta all'obbligo di autorizzazione. Deroghe all'obbligo di autorizzazione sono previste per le società d'investimento, in particolare quando sono quotate in una borsa svizzera o quando operano esclusivamente con investitori qualificati. Gli investimenti collettivi di capitale esteri sono soggetti ad autorizzazione dal momento in cui viene fatto un appello al pubblico in o a partire dalla Svizzera. L'appello può essere diffuso su giornali, riviste o in Internet e deve contenere un riferimento alla Svizzera che può consistere ad esempio in un indirizzo svizzero.

7 Negoziatori di divise

Sul mercato dei cambi (Forex) vengono contrattate valute nazionali 24 ore su 24. L'obiettivo degli investitori è conseguire un guadagno sfruttando le fluttuazioni delle quotazioni delle valute. Di regola, gli investitori accendono crediti per disporre di somme più consistenti e quindi di una leva maggiore. Le operazioni in divise sono però associate a grossi rischi di perdita, poiché a causa dell'effetto leva l'investitore può perdere rapidamente ingenti somme di denaro.

Dal 1° aprile 2008, tutti i negoziatori di divise con sede in Svizzera devono essere in possesso di un'autorizzazione bancaria per poter esercitare la loro attività. I cambisti già operativi hanno dovuto sospendere la loro attività per fine marzo 2009 o inoltrare una richiesta per il rilascio di un'autorizzazione bancaria. Prima di questa modifica normativa, il numero di negoziatori di divise in Svizzera e di riflesso purtroppo anche il numero di esposti e abusi in questo settore era drammaticamente aumentato. Sul sito della FINMA è consultabile l'elenco delle banche autorizzate.

La trafila per il rilascio di un'autorizzazione bancaria è piuttosto lunga, ragion per cui la stragrande maggioranza dei negoziatori di divise attivi in Svizzera ha cessato completamente la propria attività, concentrandosi nuovamente sulle operazioni di mediazione e gestione patrimoniale, oppure ha trasferito la propria attività all'estero. Anche i negoziatori esteri di divise che intendono essere presenti e operare in Svizzera necessitano di un'autorizzazione.

Se vi è il sospetto che una società, in o dalla Svizzera, negozi divise senza disporre di un'autorizzazione bancaria, dunque in modo illegale, la FINMA è chiamata a intervenire. In molti casi è costretta a mettere in liquidazione la società o a dichiararne il fallimento. La FINMA si imbatte di continuo in offerenti esteri che sulla propria pagina web e nella documentazione fornita alla clientela simulano la loro presenza in Svizzera, ma che in realtà operano dall'estero. Quando viene a conoscenza di questo genere di abusi contro cui non può procedere direttamente, la FINMA dispone il blocco dei numeri telefonici, contatta il provider di Internet e inserisce la società nella sua lista negativa (cfr. in merito il cap. 2).

8 Assicurazioni per la cauzione d'affitto

Sono in aumento anche i casi accertati dalla FINMA di operatori che propongono assicurazioni per la cauzione d'affitto senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria. Questo tipo di assicurazione consente a una persona di stipulare un contratto di locazione senza dover depositare la cauzione d'affitto, al posto della quale il cliente versa all'assicurazione un premio annuo. Se l'affittuario non adempie ai suoi obblighi contrattuali, l'assicuratore paga al locatore un importo fino alla somma assicurata (cauzione). Trattandosi a tutti gli effetti di un'attività assicurativa, è richiesta un'autorizzazione della FINMA.

Se un offerente non autorizzato di assicurazioni per la cauzione d'affitto non riesce a onorare i pagamenti, l'affittuario e il locatore vengono a trovarsi in una situazione spiacevole: il locatore non dispone di capitale assicurativo vincolato per soddisfare i suoi diritti di pretesa, mentre l'affittuario si vede costretto a versare una nuova cauzione d'affitto e perde il premio già versato. È dunque essenziale sia per l'affittuario sia per il locatario accertare che un offerente di polizze per la cauzione d'affitto, sul quale grava il rischio, operi per un'assicurazione autorizzata. Sul mercato ci sono oggi numerosi offerenti seri che collaborano con assicurazioni autorizzate.

9 L'impegno della FINMA nei confronti degli investitori

La FINMA accoglie ed esamina scrupolosamente ogni segnalazione di presunta attività non autorizzata nell'ambito del mercato finanziario, ad esempio se vi è il sospetto che i prodotti offerti o l'impresa presso cui è stato effettuato un investimento sono soggetti ad autorizzazione. Grazie alle segnalazioni degli investitori, la FINMA riesce a rintracciare gli offerenti di servizi finanziari che operano nell'illegalità e procedere contro di essi. Coloro che denunciano le irregolarità, ovvero gli investitori, non hanno dal canto loro qualità di parte, il che significa che la FINMA non può informarli su eventuali procedimenti in corso o sulle sue valutazioni circa la serietà di un prodotto. Di principio, la FINMA non rilascia informazioni su singoli procedimenti; anche se interpellata non conferma, non smentisce e non commenta le indagini. Si riserva tuttavia il diritto di rettificare informazioni false o fuorvianti.

La FINMA tiene un elenco aggiornato degli assoggettati. In caso di dubbi, gli investitori possono consultare sul sito Internet della FINMA (www.finma.ch/i/beaufsichtigte) l'elenco delle società o delle persone fisiche in possesso di un'autorizzazione della FINMA. Per ulteriori accertamenti si può inviare una richiesta all'indirizzo info@finma.ch.

La FINMA non è autorizzata a prendere posizione in merito a controversie afferenti al diritto civile, essendo queste di competenza dei tribunali civili.

La FINMA collabora talvolta strettamente con le autorità nazionali di perseguimento penale (Cantoni, Ministero pubblico della Confederazione, DFF), coordina per quanto possibile i suoi procedimenti con queste autorità e se necessario sporge denuncia penale. La FINMA collabora anche con altre autorità nazionali e con autorità estere di vigilanza dei mercati finanziari, prestando loro assistenza nell'adempimento dei rispettivi compiti e ricevendo a sua volta assistenza da parte loro.

10 Raccomandazioni agli investitori

La FINMA formula all'attenzione degli investitori dieci raccomandazioni per aiutarli a riconoscere ed evitare offerenti che operano in modo illegale e fraudolento.

- Prendersi sempre il tempo di analizzare attentamente gli investimenti prima di decidere. Non farsi mai mettere sotto pressione.
- Prima di qualsiasi investimento, effettuare accertamenti in proprio sull'offerente e sui suoi prodotti. Non lasciarsi abbindolare da opuscoli patinati o abili operatori di marketing telefonico.
- Verificare se l'offerente è in possesso dell'autorizzazione FINMA richiesta. Controllare gli elenchi disponibili alla pagina www.finma.ch/i/beaufsichtigte.
- Verificare se l'offerente figura nella lista negativa della FINMA. Consultare la pagina www.finma.ch/i/sanktionen/unbewilligte-institute.
- Trattandosi di offerenti svizzeri, controllare l'estratto del registro di commercio per vedere se risultano eventuali anomalie (frequenti modifiche della denominazione sociale, dell'indirizzo, degli aventi diritto di firma). Consultare al riguardo la pagina www.zefix.ch.
- Ricercare in Google o in altri motori di ricerca per vedere se sono reperibili informazioni sull'offerente e sui suoi prodotti. Si veda ad esempio www.google.com.
- Consultare e utilizzare gli appositi forum in Internet e i siti di consumatori. Eventuali segnalazioni da parte di investitori perplessi o già danneggiati sono da considerare un campanello d'allarme.
- Confrontare i prodotti, i rendimenti e le commissioni con quelli di altri offerenti, in particolare con quelli degli istituti autorizzati dalla FINMA.
- Diversificare gli investimenti e non puntare mai tutto su un'unica carta.
- Tenere sempre presente che rendimenti elevati comportano di regola rischi di perdite altrettanto elevati.